

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2634

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, VAIRO, PAGANELLI, SAPIENZA

Presentata il 28 aprile 1988

Istituzione nell'organico del Ministero di grazia e giustizia
di un ruolo di cancelliere di udienza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra meno di un anno dovrebbe andare in vigore il nuovo codice di procedura penale che richiederà una diversa prestazione degli operatori che agiscono nelle aule giudiziarie.

Giudici, avvocati, cancellieri dovranno ridisegnare il loro ruolo e le loro qualità professionali per stare adeguatamente a tempo con la rapidità e l'immediatezza del nuovo rito dibattimentale.

In particolare la figura del cancelliere fino ad oggi avente un ruolo marginale, dipendente dalla dettatura del presidente del collegio o del pretore, dovrà avere una diversa qualificazione e professionalità perché il nuovo processo raccoglie nella fase dibattimentale tutti gli atti istruttori, le prove, le contro-prove.

La verbalizzazione immediata e fedele diviene quindi un fatto di primaria im-

portanza a cui sin da ora occorre pensare assicurando, come, con la proposta di legge in esame si assicura, un primo organico di 3000 unità della nuova figura di cancelliere di udienza da reclutare con metodi analoghi a quanto già avviene con alta professionalità presso la nostra Camera dei deputati.

Non essendovi in Italia scuole statali abilitanti alla stenodattilografia occorre necessariamente, dopo una prima selezione specializzare gli aspiranti cancellieri di udienza con corsi che il Ministero di grazia e giustizia deve organizzare.

La nostra proposta vuole essere comunque, un primo passo per accelerare la fase di organizzazione strutturale e funzionale dell'amministrazione periferica della giustizia in relazione al nuovo codice di procedura penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito nell'organico del Ministero di grazia e giustizia un ruolo di 3000 posti di « cancelliere di udienza ».

2. Con provvedimento del Ministro di grazia e giustizia saranno determinate le relative tabelle organiche degli uffici periferici giudiziari.

ART. 2.

1. Il cancelliere di udienza viene esclusivamente adibito ai compiti di verbalizzazione con stenografia o con stenotipia dei verbali di udienza nonché alla trascrizione in grafia o dattilografia dei medesimi.

ART. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, i requisiti per l'accesso mediante colloquio selettivo ai corsi di formazione preparatori della durata di almeno 2 anni, nonché ad emanare tutti gli atti necessari per il relativo bando di concorso e le modalità di espletamento.